

Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano

Il Tribunale di Napoli, II Sezione Civile, nella persona del giudice unico Ettore Pastore Alinante,
ha deliberato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 7841/2012 RGAC e vertente

TRA

Convento in persona del l.r.p.t.; nonché
e tutti elettivamente domiciliati in Napoli
alla Via Francesco Crispi 62 presso l'avv. Paoloandrea Monticelli, dal quale sono
rappresentati e difesi come da procura in calce all'atto di citazione

ATTORI

Spa Invest Banca, in persona del l.r.p.t., elettivamente domiciliata in Napoli al Viale
presso l'avv. , dal quale è rappresentata e difesa come
da procura a margine della comparsa di risposta, unitamente agli avv.ti ,
, dai quali è rappresentata difesa
come da procura generale alle liti rilasciata in data 9/2/2012 in Empoli (Firenze) per
notaio rep. 31.303

CONVENUTA

Oggetto: Inadempimento contrattuale

MOTIVI DELLA DECISIONE

Le domande degli attori sono fondate e vanno accolte.

Nel 2005 l'UCI autorizza spa IBS Forex a svolgere attività di intermediazione in cambi senza assunzione di rischi in proprio, ai sensi dell'art. 106 TUB. In data 22/11/2006 spa Invest Banca e spa IBS Forex stipulano una "Convenzione avente ad oggetto il conferimento dell'incarico per la promozione ed il collocamento presso il pubblico dei servizi bancari": Invest Banca incarica IBS Forex di promuovere e collocare i propri servizi presso il pubblico. Nelle date 25/3/2008, 27/10/2006, 4/4/2008, 4/4/2008 e 5/3/2007 rispettivamente : il Convento di Napoli, Santa

a

e



insieme, nonché stipularono con spa Invest Banca altrettanti contratti ciascuno “avente ad oggetto i servizi di conto corrente connessi, negoziazione, ricezione e trasmissione di ordini, collocamento, mediazione, custodia e amministrazione di strumenti finanziari e finanziamento”; e contemporaneamente ciascuno di loro stipulò con spa IBS Forex un “contratto di gestione in cambi”: in questi ultimi si leggeva che il mandante (cioè ciascuno dei suddetti soggetti) avrebbe messo preventivamente a disposizione il Conferimento per l’esecuzione del mandato su un conto corrente (si tratta dei c/c aperti con Invest Banca) con vincolo irrevocabile di utilizzo delle somme giacenti per le operazioni che IBS Forex avrebbe intrapreso per conto del cliente; sui conferimenti il cliente avrebbe rilasciato procura ad operare che avrebbe autorizzato IBS Forex ad: “addebitare il margine depositato presso le controparti di mercato a garanzia delle operazioni eseguite per conto del Mandante; accreditare/addebitare le variazioni in positivo o negativo delle posizioni assunte; accreditare/addebitare l’importo del premio o dello sconto per il prolungamento delle posizioni aperte; addebitare gli importi relativi alle spese sostenute dalla Società nell’esecuzione del presente incarico e alle commissioni dovute alla stessa; ottenere e verificare il saldo e i movimenti del conferimento”. A ciascun contratto di conto corrente erano allegati due documenti denominati “vincoli”. Nel vincolo A si conveniva tra il cliente e IBS Forex (Invest Banca prendeva solo conoscenza del documento) che IBS Forex sarebbe stata autorizzata a regolare le operazioni effettuate per conto del cliente dal conto bancario aperto con Invest Banca “a favore dei conti operativi IBS Forex s.p.a.”; in particolare IBS Forex veniva autorizzata ad impartire ad Invest Banca ordini relativi a “1) accrediti/addebiti degli utili/perdite delle operazioni chiuse; 2) addebiti di importi relativi a spese, commissioni, spese per interessi e tutto quanto dovuto alla IBS Forex S.p.a. in base al contratto sottoscritto tra me e la stessa IBS Forex S.p.A; 3) accrediti/addebiti degli interessi relativi al mantenimento delle posizioni.”. Nel vincolo B si conveniva tra il cliente e Invest Banca (IBS Forex prendeva solo conoscenza del documento) che il cliente non era autorizzato ad operare sul conto, bensì solo IBS Forex; la banca veniva autorizzata “ad effettuare gli ordini disposti da IBS Forex S.p.A. a regolamento di quanto da me dovuto per la regolamentazione delle operazioni chiuse, interessi, commissioni, spese ed ogni altro accessorio dall’esecuzione del contratto di cui sopra. ... Resta quindi convenuto che la Vostra Banca è fin d’ora autorizzata ad accettare gli ordini di regolamento della IBS Forex S.p.A. in favore dei conti operativi di IBS Forex S.p.A. la quale è, conseguentemente da me autorizzata anche a richiedere il saldo ed i movimenti del conto sopra indicato ed a operare sullo stesso anche tramite home – banking e qualsiasi altro strumento elettronico utilizzabile. ... la revoca non avrà comunque effetto fino al regolamento di: 1) tutte le operazioni aperte dalla IBS Forex S.p.A. per mio conto e nel mio interesse; 2) tutti gli addebiti per commissioni, spese, interessi ed ogni altro accessorio in qualsiasi modo connessi al contratto di cui sopra. E’ sin d’ora convenuto che il prelievo parziale o totale di valuta dal conto a me intestato potrà essere eseguito solo previa autorizzazione scritta di IBS Forex S.p.A., che dovrà accertare che le somme richieste non siano impegnate a garanzia di operazioni aperte. Con riferimento all’attività di cui sopra, Vi confermo



che nessuna responsabilità potrà essere imputata alla Vostra banca né in merito alla congruità e convenienza delle operazioni effettuate dalla IBS Forex S.p.A., né a quant'altro riguardi le disposizioni date dalla IBS Forex S.p.A. ...”.

Nel presente giudizio, il Convento in Napoli, Chiesa di Santa _____ a
nonché _____ e _____ deducono che la spa
Invest Banca abbia consentito alla spa IBS Forex di prelevare dai loro conti correnti
delle somme per causali diverse da quelle indicate nei contratti, come “variazione di
margini” o come pagamento delle commissioni della “gestione patrimoniale”;
intanto, IBS Forex è fallita, quindi non si possono più recuperare quelle somme; ciò
ha costituito un inadempimento contrattuale da parte di Invest Banca, che quindi va
condannata a restituire e/o ripetere le somme illegittimamente trasferite ovvero a
risarcire i danni corrispondenti alle perdite subite dai clienti – il tutto da liquidare in
euro 38.015,77 per il Convento, euro 162.315,22 per le _____ ed _____ in
euro 102.187,40 per il _____.

La tesi degli attori appare fondata. Sopra si è
esposto il contenuto dei contratti dai quali sono sorti i rapporti tra le parti, ed in
particolare del vincolo B che disciplinava il rapporto di conto corrente tra ciascun
cliente ed Invest Banca, e fondamentalmente la questione è elementare: il conto
corrente aperto da ciascun cliente presso Invest Banca non era disponibile per il
cliente stesso, ma solo per IBS Forex - la quale poteva prelevare dal conto solo le
somme delle quali il cliente fosse risultato debitore a seguito di operazioni valutarie
chiuse, oltre a tutte le somme dovute dal cliente per spese accessorie alle operazioni.
Le somme depositate sul conto erano a garanzia delle operazioni effettuate da IBS
Forex nell'interesse dei correntisti, come si evince prima di tutto dal vincolo
assolutamente esplicito e chiaro, che le uniche operazioni autorizzate per IBS Forex
erano quelle di regolamentazione delle operazioni chiuse; e poi dal fatto che la revoca
non avrebbe avuto effetto sino a quando non fossero state regolamentate le operazioni
ancora aperte, nonché dal fatto che IBS Forex avrebbe potuto consentire al cliente di
prelevare somme, solo dopo avere accertato che non fosse impegnate a garanzia di
operazioni aperte. La banca non sarebbe stata responsabile per i prelievi effettuati da
IBS Forex “con riferimento all'attività di cui sopra”, cioè quella di regolamentazione
delle operazioni chiuse e di addebito delle spese accessorie; ed anche nel punto in cui
si afferma che la banca restava “quindi” autorizzata “ad accettare gli ordini di
regolamento della IBS Forex S.p.A. in favore dei conti operativi di IBS Forex
S.p.A.”, l'avverbio “quindi” significa “per questo motivo” collega l'autorizzazione
ad accettare gli ordini, alla descrizione degli ordini di IBS Forex che la banca era
autorizzata ad effettuare: ossia, regolamentazione di operazioni chiuse, ed addebito di
spese accessorie. Del resto, il contenuto del vincolo B è perfettamente coerente con
quello del vincolo A, in cui erano descritte le attività sul conto corrente che il cliente
consentiva a IBS Forex: le stesse che la banca avrebbe dovuto consentire alla stessa
IBS Forex, a ciò autorizzata dal cliente. Alla luce di quanto detto, non si condivide
la tesi della banca convenuta, secondo cui Invest Banca era autorizzata a consentire a
IBS Forex qualsiasi operazione sul conto dei clienti. D'altronde, si è visto che
IBS Forex era autorizzata ad operare ai sensi dell'art. 106 Tub, gli attori hanno
prodotto la circolare 52561/2010 della Banca d'Italia, dalla quale si evince in cosa



consistesse l'attività di intermediazione in cambi, e nella quale tra l'altro si legge: "Ogni operazione di acquisto o vendita deve, quindi, essere effettuata a fronte di espressa e specifica disposizione del cliente, assicurando che il controvalore sottostante delle operazioni non superi mai l'ammontare delle disponibilità conferite ... "Si ritiene inoltre che le somme della clientela necessarie per il regolamento di operazioni in cambi devono essere depositate presso banche in conti di pertinenza dei clienti; l'eventuale semplice passaggio di tali fondi su un conto di appoggio aperto alla società deve essere strettamente funzionale al successivo trasferimento di fondi al broker chiamato a regolare le transazioni". A questo dunque servivano i conti correnti aperti dagli attori presso Invest Banca: a garantire che si potessero regolare le operazioni effettuate da IBS Forex per conto del cliente: il contenuto dei documenti contrattuali che disciplinavano i rapporti intrattenuti dagli attori con Invest Banca e IBS Forex, è coerente col contenuto della nota di Banca d'Italia. Gli ordini di regolamento in favore dei conti operativi di IBS Forex, che Invest Banca era tenuta ad eseguire, erano funzionali al successivo trasferimento dei fondi al broker. E non rileva che la nota in questione della Banca d'Italia è successiva ai fatti per cui è causa (IBS Forex è fallita nel dicembre 2009): essa esprime l'interpretazione autentica, da parte di Banca d'Italia, sulle modalità di svolgimento dell'attività di intermediazione in cambi, anche antecedentemente all'epoca in cui è stata formulata, dato che dal 2006 (quando i primo contratti furono stipulati) al 2010, il quadro normativo non è cambiato. Del resto, proprio il contenuto dei vincoli A e B ai contratti di conto corrente, conferma che quelle descritte da Banca d'Italia erano le modalità secondo cui si sarebbe dovuta svolgere l'attività di intermediazione in cambi. Né si può dire che, avendo ricevuto gli estratti conto e non avendo contestato nulla, i clienti avessero di fatto autorizzato IBS Forex ad operare difformemente dai vincoli contrattuali: il semplice silenzio dei clienti, non può essere interpretato come consenso a modificare il contenuto dei contratti.

Il CTU nominato nel corso del presente giudizio ha accertato che, come lamentato dagli attori, sui conti correnti degli attori, Invest Banca ha consentito a IBS Forex di prelevare delle somme per ragioni difformi da quelle per la quali era stata contrattualmente autorizzata a farlo, e precisamente per "prelevamenti per margine operativo"; e poiché queste somme sono ormai indisponibili per gli attori, esse costituiscono per gli stessi un danno loro causato dagli inadempimenti contrattuali di Invest Banca; conseguentemente, la convenuta va condannata a risarcire il danno nella misura dei prelievi non autorizzati consentiti a IBS Forex. Le somme in questione ammontano (come calcolato dal CTU con valutazione che non è stata specificamente contestata dal CT di parte convenuta) rispettivamente, detratto quanto restituito da IBS Forex sui conti dei clienti, ad euro 25.517,77 per il Convento, euro 13.881,90 per _____ ad euro 194.904,20 per _____ e _____ ed euro 102.187,40 per _____ oltre rivalutazione monetaria secondo indici Istat, ed interessi legali sulle somme via via annualmente rivalutate, dalla data di ciascun addebito illegittimo (operando le compensazioni con le somme versate da IBS Forex sui conti dei clienti) sino alla presente sentenza, il tutto come da tabelle allegate alla relazione del CTU depositata



il 4/12/2013); oltre interessi legali sulle somme definitivamente rivalutate dalla sentenza al soddisfo.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

PQM

Il Tribunale di Napoli, II sezione civile, nella persona del giudice unico Ettore Pastore Alinante, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 7841/2012 RGAC tra: Convento in Napoli, Chiesa di Santa a nonché
e attori; spa Invest Banca,
convenuta; così provvede:

- 1) Condanna la convenuta a pagare agli attori le somme di euro 25.517,77 per il Convento, euro 13.881,90 per euro 194.904,20 per e ed euro 102.187,40 a oltre rivalutazione monetaria secondo indici Istat, ed interessi legali sulle somme via via annualmente rivalutate, dalla data di ciascun addebito illegittimo (operando le compensazioni con le somme versate da IBS Forex sui conti dei clienti) sino alla presente sentenza (il tutto come da tabelle allegate alla relazione del CTU depositata il 4/12/2013); oltre interessi legali sulle somme definitivamente rivalutate dalla sentenza al soddisfo;
- 2) Condanna la convenuta a rimborsare agli attori la somma di euro 800 da questi anticipata al CTU, e liquida definitivamente il compenso al CTU come da separato decreto;
- 3) Condanna la convenuta a rimborsare agli attori le spese del giudizio, che liquida in euro 1.085 per esborsi ed euro 21.000 per compenso, oltre Iva e Cpa, con distrazione in favore dell'avv. Paoloandrea Monticelli.

Così deciso in Napoli in data 27/9/2014 Il giudice unico

